



Costituisce aggravante usare il proprio carisma per ottenere favori sessuali da minorenni

Data 16 settembre 2007
Categoria medicina_legale

Il docente che usa il proprio carisma per sedurre allieva, commette reato senza attenuanti

Un docente di Liceo palermitano aveva compiuto atti sessuali, compreso un rapporto completo, con una sua allieva minorenni che non aveva ancora compiuto i 16 anni. La normativa in vigore prevede libert  sessuale ai minori di et  compresa tra i 14 e i 16 anni tranne quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore   affidato.

Il docente, quindi rientrava tra le categorie per le quali il rapporto sessuale con l' allieva costituiva violenza presunta.

Condannato dai giudici di merito, il docente si era rivolto alla Suprema Corte chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Cassazione respingeva la richiesta e confermava la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale. Secondo la Suprema Corte una condotta di questo tipo non solo non merita attenuanti ma va punita severamente per il "disvalore" insito nella condotta di chi utilizza il proprio carisma e si fa gioco della "fragilit  psicologica" della 'vittima', "facile terreno di squallida conquista".

DZ

Fonte:ADNkronos